

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CERANO (Provincia di Novara)

Repertorio n. 502

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CERANO, MASSERANO,  
MASSAZZA, DONATO E PIEDICAVALLLO PER IL SERVIZIO IN  
FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del  
mese di aprile:

**TRA**

Il Comune di CERANO - c.f. 00199730037 - legalmente  
rappresentato dal Sindaco GATTI FLAVIO , in  
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 06 del 15.03.2018;

Il Comune di MASSERANO - c.f. 00241500024 -  
legalmente rappresentato dal Sindaco FANTONE SERGIO,  
in esecuzione della deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 02 del 28.02.2018;

Il Comune di MASSAZZA - c.f. 81005450028 -  
legalmente rappresentato dal Sindaco CARMELLINO  
RENATO, in esecuzione della deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 05 del 07.03.2018;

Il Comune di DONATO - c.f. 81002930022 - legalmente  
rappresentato dal Sindaco DUOCCIO DESIREE, in  
esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 05 del 09.03.2018;

Il Comune di PIEDICAVALLO - c.f. 00390570026 -  
legalmente rappresentato dal Sindaco ROSAZZA PRIN  
Carlo, in esecuzione della deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 06 del 12.03.2018;

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di *Cerano* (NO) (classe III) di *Masserano*  
(BI) (classe IV), di *Massazza* (BI) (classe IV), di  
*Donato* (BI) (classe IV) e di *Piedicavallo* (BI)  
(classe IV) , della provincia di Novara e Biella,  
stipulano la presente convenzione allo scopo di  
avvalersi di un unico Segretario comunale per  
svolgere in modo coordinato ed in forma associata le  
funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un  
significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di *Cerano* (NO) assume la veste di Comune  
capo convenzione.

**ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIoglIMENTO**

**ANTICIPATO**

La sede convenzionata prende avvio dalla data di  
assunzione in servizio del segretario incaricato ed  
è da intendersi valida per tutto il periodo sino  
alla data del 31.12.2019.

E' previsto lo scioglimento anticipato per  
risoluzione consensuale da parte di tutti i Comuni

partecipanti alla presenta convenzione. E' previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Comuni ai sensi di legge.

#### **ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di *Cerano*, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di *Masserano*, *Massazza*, *Donato* e *Piedicavallo*.

In mancanza di formale atto di dissenso, si presuppone l'intesa.

Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale dal Sindaco capo-convenzione previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.

E' fatta salva la possibilità di ogni singolo Sindaco di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre quelle vigenti e previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett d) del D.Lg.vo 267/2000.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la

possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo consensuale tra i Sindaci, il Segretario Comunale opterà per la titolarità dell'uno o degli altri Comuni Convenzionati.

#### **ART. 5 - REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Cerano (NO) sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5. del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali e

Provinciali.

**ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI  
ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene articolato in modo da assicurare la presenza del segretario comunale in ciascun ente per un numero di ore lavorative secondo le dimensioni demografiche e la struttura organizzativa di ciascun Comune, in rapporto anche alla complessità delle problematiche dei medesimi Enti convenzionati. I Sindaci dei Comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

**ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico e di rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della Segreteria Comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di *Cerano*, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali

e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Saranno a esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

#### **ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

I rapporti finanziari fra gli Enti sono ispirati ai principi di solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri.

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 - saranno ripartite come segue:

- 12 ore a carico del Comune di *Cerano*;
- 9 ore a carico del Comune di *Masserano*;
- 6 ore a carico del Comune di *Massazza*;
- 5 ore a carico del Comune di *Donato*;
- 4 ore a carico del Comune di *Piedicavallo*.

Il monte-ore di ciascun Comune può essere modificato previa accordi tra i Sindaci dei Comuni convenzionati. Parimenti è a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere

economico previsto dal CCNL, come pure l'onere previsto dall'art. 20 commi 3 e 4 del DPR 04.12.1997, n. 465.

L'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati, che vengono calcolate dalla sede del Comune Capo convenzione, nonché le spese per missioni, trasferte sono esclusivamente a carico del Comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per le partecipazioni a corsi di studi, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora il Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett d) del D.Lgvo 267/2000, l'eventuale onere così come la retribuzione di risultato sarà interamente a carico del Comune interessato. E' fatta salva la possibilità per i Comuni convenzionati di avvalersi del Comune capo convenzione per l'erogazione anche di tali oneri, con le stesse modalità di cui al precedente articolo, comma, 2.

Ogni quadrimestre il Comune di Cerano comunicherà agli altri Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute. Gli Enti convenzionati provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi al ricevimento del suddetto rendiconto. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

**ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA**

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono autorizzate dal Sindaco del Comune capo-convenzione secondo quanto previsto dal CCNL.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario verranno assunte da Vicesegretario (qualora presente) o da altro Segretario in disponibilità incaricato dal Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali o da altro titolare di sede, a scavalco, autorizzato dal Ministero dell'Interno suddetto.

**ART. 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - RINVIO A NORME**



Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di *CERANO*

Il Sindaco

*GATTI Flavio*

Per il Comune di *MASSERANO*

Il Sindaco

*FANTONE Sergio*

Per il Comune di *MASSAZZA*

Il Sindaco

*CARMELLINO Renato*

Per il Comune di *DONATO*

il Sindaco

*DUOCCIO Desirée*

Per il Comune di *PIEDICAVALLO*

il Sindaco

*ROSAZZA PRIN Carlo*